

AVVISO PUBBLICO SMART – IN PUGLIA - Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza - POR FESR PUGLIA 2014-2020 Asse VI – Tutela dell’ambiente promozione delle risorse naturali e culturali Azione 6.7 – Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale.

**PROGETTO OASI – Biblioteche Open Access e Sistemi Innovativi
CUP D78F17001180002**

<p>Allegato 3 Disciplinare tecnico</p>	<p>Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 120/2020, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 77/2021, per la fornitura, “chiavi in mano” di arredi destinati all’allestimento ed attivazione della nuova Biblioteca - ex Palestra GIL del Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia rientrante nel finanziamento - POR FESR PUGLIA 2014-2020 Asse VI – Tutela dell’ambiente promozione delle risorse naturali e culturali Azione 6.7 – Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale. PROGETTO OASI – Biblioteche Open Access e Sistemi Innovativi</p>
---	---

CIG 9282098595

CUP D78F17001180002

CUI F94045260711201900010

Sommario

ART. 1 - PREMESSA	3
ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 3 - VALORE STIMATO DELL'APPALTO.	4
ART. 4 - EFFICACIA E FORMA DEL CONTRATTO	4
ART. 5 – SPECIFICHE TECNICHE E REQUISITI DEGLI ARREDI	5
ART. 6 – SOGGETTI DEL CONTRATTO	5
ART. 7 – VERIFICA DI CONFORMITA' E CERTIFICATO DI PAGAMENTO.	6
ART. 8 – GARANZIA PER I VIZI DEGLI ARREDI	6
ART. 9 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'OPERATORE	7
ART. 10 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	7
ART. 11 – PREZZI E PAGAMENTO	8
ART. 12 – FATTURAZIONE	8
ART. 13 - GARANZIA DEFINITIVA	9
ART. 14 – PENALI	9
ART. 15 - RISOLUZIONE	10
ART. 16 – RECESSO	11
ART. 17 – SUBAPPALTO	12
ART. 18 - ONERI FISCALI	12
ART. 19 - CONTROVERSIE	12
ART. 20 - RINVIO NORMATIVO	12



ART. 1 - PREMESSA

L'UniFg (nel prosieguo anche "Università" o "Amministrazione") deve affidare l'appalto di una fornitura di arredi necessari ad allestire la nuova Biblioteca, presso la Facoltà di Economia – ex Palestra GIL - del prestigioso edificio di via Romolo Caggese n. 1 in Foggia di proprietà dell'Università. Gli articoli dell'allestimento sono stati individuati sulla base di un progetto che è stato elaborato puntando alla valorizzazione degli elementi di pregio degli ambienti - già sede della biblioteca dell'Università - e alla reinterpretazione degli spazi in chiave contemporanea. Per l'acquisto della fornitura viene utilizzata la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b) del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 120/2020, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 77/2021 mediante la piattaforma telematica EmPulia e l'appalto è aggiudicato al costo fisso, giusta il disposto dell'art. 95, comma 7 del Codice. Saranno dunque invitati alla procedura tutti gli operatori economici che, sulla piattaforma telematica EmPulia, sono abilitati nella categoria merceologica "Arredi" o che vi si abilitino entro il termine di scadenza dell'offerta. Il presente capitolato, oltre a individuare gli elementi di arredo e a delinearne le caratteristiche tecniche, contiene le disposizioni che disciplinano i termini e le modalità di esecuzione dell'appalto.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è la fornitura, suddivisa in un solo lotto, dei seguenti elementi di arredo:

Biblioteca Dipartimento di Economia – ex palestra GIL

PIANO TERRA (Rif. Allegato A – Planimetria piano terra)

INGRESSO UFFICIO FRONT OFFICE E CORRIDOI ADIACENTI

Sistemazione di nuovo banco reception, sedute per n. 2 operatori al banco, nell'ufficio 2 postazioni lavoro, pc, scrivanie per ufficio e armadi. Numero massimo possibile in base agli spazi dei corridoi di locker chiusi a chiave per utenti;

SALA RELAX

Tavolini e poltrone/sgabelli in base allo spazio disponibile. L'area prevede l'installazione di distributori automatici di cibi e bevande non ricompresi nel presente affidamento.

SALA LETTURA

Posti a sedere 52 circa in base allo spazio disponibile

Allestimento con tavoli da lettura dotati di lampade e predisposizioni per allacci alla rete, sedute ergonomiche, scaffali per accesso diretto degli utenti e armadi a vetri lungo le pareti;

1 postazione per personale di controllo alla sala, dotata di seduta e piano per appoggiare PC

SALA STUDIO/RIUNIONI

Tavolo centrale (minimo 10/12 posti) con sedute e armadi a vetri lungo le pareti

POSTAZIONE INFORMATIZZATA

La sala dovrà essere attrezzata con il numero massimo in base allo spazio di scaffalature e/o armadi, inoltre dovrà essere presente una postazione con scrivania e sedia per operatore e/o utente finalizzata all'appoggio dei materiali per consultazione.

STANZE UFFICI INTERNI E FOTOCOPIATORE

Scrivanie, sedute ergonomiche e armadi da ufficio

DISIMPEGNO

Destinata alla consegna merci. Scrivanie, sedute ergonomiche e armadi da ufficio

PIANO BALLATOIO (Rif. Allegato B – Planimetria piano ballatoio)

Posti a sedere 52 circa

Tavoli da lettura senza lampade e sedute ergonomiche. Lungo le pareti verranno collocati scaffali per l'accesso diretto ai volumi in base allo spazio disponibile, cercando di ricavare il massimo numero di metri lineari occupabili

La fornitura s'intende comprensiva di trasporto, consegna, posa in opera, montaggio e installazione dei mobili nell'edificio di via Romolo Caggese n. 1 in Foggia, nel piano e nelle stanze che saranno indicate dal RUP, nonché di trasporto e smaltimento di imballaggi, rimozione dei materiali di risulta e loro trasporto e conferimento a rifiuto, pulizia dei mobili e dei locali al termine della posa in opera, e garanzia, anche a fini di sostituzione dei prodotti viziati o di componenti vizzate dei prodotti o comunque non conformi alle caratteristiche e ai requisiti richiesti, per due anni dall'emissione del certificato di verifica di conformità.

ART. 3 - VALORE STIMATO DELL'APPALTO.

L'importo stimato dell'appalto è pari a **€ 170'248,00** Iva esclusa, in un unico lotto di gara non ulteriormente frazionabile determinato ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016.

Stante il tipo di fornitura oggetto di appalto e le modalità di esecuzione della stessa, non sono ipotizzabili rischi da interferenza e pertanto non deve essere preventivato né quantificato il costo dei correlati oneri della sicurezza. Il fornitore riconosce che l'offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sostiene per la fornitura oggetto dell'appalto. Pertanto, durante l'espletamento delle prestazioni contrattuali, non può eccepire la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

ART. 4 - EFFICACIA E FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto di fornitura è efficace dal momento del suo perfezionamento.

Gli arredi sono consegnati e installati entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto, nel giorno e nell'ora che il DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto) indicherà al fornitore. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici. In particolare, il contratto dovrà essere sottoscritto digitalmente sia dal Direttore Generale dell'UniFg che dal legale rappresentante del fornitore



ART. 5 – SPECIFICHE TECNICHE E REQUISITI DEGLI ARREDI

Gli arredi oggetto della fornitura devono essere della marca, del modello, del colore e la tipologia dei prodotti deve risultare omogenea per l'intera fornitura, tutte le verniciature devono essere uniformi per qualità e colore. Gli arredi devono apparire integri, privi di segni e di urti e rigature dovute a carenza d'imballaggio e/o anomalie di trasporto.

Devono essere di nuova fabbricazione e devono rispettare la normativa nazionale e comunitaria concernente le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso.

Ai fini antincendio, gli arredi devono essere classificati in classe IM. I relativi materiali devono essere di classe 1 di reazione al fuoco secondo le norme tecniche UNI di riferimento. Gli arredi devono rispettare, quanto meno per i materiali che li compongono, le prescrizioni del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, Allegato 1 ("Criteri ambientali minimi").

In particolare, ciascun arredo deve essere:

- marcato/certificato CE; dotato di etichettatura indelebile che consenta la rintracciabilità del prodotto attraverso la matricola;
- in possesso dei requisiti previsti per l'immissione in commercio e per quanto riguarda le misure di prevenzione, protezione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro nell'esecuzione dell'appalto;
- corredato da una scheda tecnica prestazionale e di manutenzione e fascicolo informativo, con dettaglio delle caratteristiche fisiche, funzionali, di sicurezza, di conservazione e manutenzione del bene, con indicazione dell'azienda produttrice, contenente le relative istruzioni in lingua italiana (o almeno in lingua inglese) così da garantirne un utilizzo corretto e in sicurezza;
- rispondente alle vigenti normative di igiene e sicurezza per la categoria di appartenenza;
- garantito dal fornitore in conformità alla destinazione di uso e al luogo di utilizzo per un periodo non inferiore a 24 mesi;
- concepito in modo da non esporre a rischio di danno gli utilizzatori o i terzi, quindi progettato avendo cura della classe di reazione al fuoco idonea alla destinazione d'uso ed al relativo luogo di utilizzo, in modo che le parti accessibili presentino superfici ben arrotondate senza spigoli e parti taglienti, e in modo che le parti mobili o i meccanismi non siano causa di intrappolamenti o compressioni con conseguenti lesioni personali o danni;
- specificamente imballato così da garantire l'integrità/incolumità e la sicurezza del bene, del destinatario e degli operatori, utilizzando materiali congrui e riutilizzabili (DM 203 del 08.05.2003); l'imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all'Allegato F della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 6 – SOGGETTI DEL CONTRATTO

Il contratto è sottoscritto, per l'UniFg, dal Direttore della Direzione Generale e, per il fornitore, dal rappresentante legale dell'impresa. Per l'esecuzione del contratto, il DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto) svolge le funzioni previste dalla normativa vigente, tra cui, in particolare, la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni, il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, il rilascio del certificato di verifica di conformità e del certificato di pagamento. Il fornitore comunica alla stazione appaltante, in sede di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC), che, quale responsabile dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ha il compito di verificare, per conto del fornitore, l'esatto, corretto e puntuale adempimento di tutte le



obbligazioni derivanti dal contratto. Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al RUAC si intendono presentate direttamente al fornitore.

ART. 7 – VERIFICA DI CONFORMITÀ E CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

L'avvenuta consegna dei beni oggetto della fornitura è attestata dal documento di trasporto, emesso in duplice copia, di cui una deve essere consegnata al DEC o al consegnatario dell'edificio di via Romolo Caggese n. 1 o ad un funzionario o tecnico incaricato dell'UniFg. Il DEC, eventualmente con l'ausilio di uno o più tecnici ovvero dei progettisti dell'allestimento, verifica la rispondenza della fornitura consegnata rispetto a quella richiesta. In caso di esito positivo, redige e sottoscrive il certificato di verifica di conformità. In caso di esito negativo, formula al fornitore le contestazioni relative alla non conformità del prodotto e fissa un termine, non superiore a sette giorni lavorativi, per il corretto adempimento della prestazione contestata. Delle contestazioni e del termine assegnato viene redatto apposito verbale, controfirmato dal rappresentante del fornitore. I prodotti contestati devono essere ritirati o riparati a cura e spese del fornitore, il quale, entro il termine assegnato, deve provvedere alla loro sostituzione ovvero a tutte le modifiche atte a garantire il pieno rispetto dei requisiti tecnici previsti nel presente capitolato e la completa eliminazione dei vizi e delle irregolarità riscontrate, senza alcuna spesa aggiuntiva per la stazione appaltante. In caso di esito negativo della verifica di conformità dei prodotti forniti in sostituzione o della verifica dell'avvenuta eliminazione dei vizi contestati, l'UniFg applica la penale prevista dall'art. 12 e assegna un ulteriore termine, non superiore a cinque giorni lavorativi, per il corretto adempimento delle prestazioni contestate. Delle contestazioni, della comminazione della penale e del nuovo termine assegnato viene dato atto nel processo verbale redatto a comprova della nuova espletata verifica di conformità. In caso di ulteriore esito negativo della verifica di conformità dei prodotti forniti in sostituzione o della verifica dell'avvenuta eliminazione dei vizi contestati, il contratto è risolto di diritto, fatto salvo il risarcimento dei danni a favore dell'Istituto. È comunque fatta salva la facoltà per l'UniFg di dichiarare risolto il contratto per la sola parte delle prestazioni che non sia stata correttamente eseguita. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici, il Rup emette il certificato di pagamento entro sette giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità e ne dà comunicazione al fornitore ai fini dell'emissione della relativa fattura.

ART. 8 – GARANZIA PER I VIZI DEGLI ARREDI

Per gli arredi offerti è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui il prodotto è destinato (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per ventiquattro mesi dall'emissione del certificato di verifica di conformità. Durante tale periodo il fornitore assicura gratuitamente il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire a eventuali vizi o difetti di fabbricazione o funzionamento, ovvero, qualora necessaria od opportuna, la sostituzione degli arredi o delle parti degli stessi. L'UniFg, durante tale periodo, ha diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funzionamento dei beni o rilevi il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e caratteristiche tecniche offerte. Qualora il fornitore non rispetti gli obblighi di garanzia per i vizi, si applicheranno le penali di cui all'art. 12 e si procederà all'incameramento della rata di saldo o all'escussione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 9.



ART. 9 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'OPERATORE

La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione della fornitura prevista dal presente Disciplinare tecnico, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti la fornitura stessa. L'Impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia della stazione appaltante sia di terzi, durante il periodo contrattuale a seguito delle operazioni di consegna, scarico e montaggio, tenendo al riguardo sollevata il Comune di Buggiano da ogni responsabilità ed onere.

Anche la responsabilità per eventuali danni arrecati agli arredi durante il trasporto è a carico della ditta aggiudicataria che, qualora necessario, dovrà provvedere a propria cura e spese all'imballo, da eseguire a regola d'arte in modo da evitare qualsiasi danneggiamento.

L'impresa aggiudicataria dovrà indicare la persona fisica designata come **Responsabile Rappresentante dell'Impresa**, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento della fornitura oggetto del presente appalto e che sovrintenderà personalmente alle operazioni di consegna e posa in opera. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del personale designato, l'impresa dovrà comunicare preventivamente la persona delegata a sostituirlo.

Sono ad esclusivo e totale carico della ditta aggiudicataria:

- tutti gli oneri derivanti dall'espletamento della fornitura, con particolare riferimento agli oneri di carattere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativi ai dipendenti;
- la sorveglianza, con mezzi propri, dei luoghi durante le fasi d'installazione degli arredi e di quanto in essi contenuto o depositato a titolo di fornitura, oltre ai beni di proprietà del Comune;
- le spese per le operazioni di pulizia, al fine di rendere i locali nello stesso stato di quando sono stati consegnati all'inizio del contratto, nonché lo sgombero e lo smaltimento dai locali del materiale di risulta;
- le spese per l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e/o ai controlli e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- gli adempimenti per impedire l'accesso ai locali da parte di estranei durante le operazioni di posa in opera degli arredi, anche tramite l'allestimento di delimitazioni fisiche, e segnaletica.

Nel caso le operazioni di posa in opera si protraggano per diversi giorni consecutivi, all'Appaltatore o alla persona designata dall'Impresa, potranno essere consegnate le chiavi della struttura adibita a Biblioteca, il quale rimarrà pertanto responsabile della loro conservazione e restituzione al termine del contratto. La suddetta consegna dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore (per la presa in consegna) e dalla Stazione Appaltante (in occasione della restituzione).

ART. 10 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Non sono previste modifiche del contratto durante il periodo di efficacia. Le migliorie e/o aggiunte offerte dall'operatore nell'offerta tecnica fanno parte integrante dell'appalto e non possono ritenersi modifiche del contratto che nel caso in oggetto è a prezzo fisso e invariabile.



ART. 11 – PREZZI E PAGAMENTO

i prezzi restano invariati per tutta la durata del contratto. I pagamenti verranno effettuati in un'unica soluzione entro 30 giorni dal termine della fornitura (comprensiva di posa in opera) risultante da apposito verbale.

Entro questo termine, il fornitore dovrà inviare all'Area Affari Tecnici e Negoziali una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di durata quinquennale decorrente dalla data del certificato di verifica di conformità, pari al 20% dell'importo contrattuale maggiorato del tasso di interesse legale intercorrente fino alla scadenza della garanzia. Tale cauzione o fideiussione garantisce l'adempimento dell'obbligazione di garanzia per i vizi degli arredi ai sensi dell'art. 8 e l'adempimento di tutte le altre obbligazioni del contratto, compresa quella del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dev'essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19 gennaio 2018, n. 31 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e la validità e l'efficacia per la durata di cui al terzo comma.

ART. 12 – FATTURAZIONE

Il fornitore, successivamente alla ricezione della comunicazione attestante l'emissione del certificato di pagamento di cui al precedente art. 7 o decorsi i termini per l'emissione di tale certificato, deve emettere una fattura in forma elettronica, per il tramite del sistema di interscambio (SDI - Sistema di Interscambio). Per la fatturazione di tipo elettronico, la P.I. dell'UniFg è 03016180717 ed il codice univoco da utilizzare per l'inoltro **UFSF1B**. Nella stessa dovranno essere riportati anche i codici CUP e CIG indicati sui documenti di gara.

Il pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla data del rilascio del certificato di verifica di conformità. Qualora, ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. d) del d.lgs. 231/2002 e ss.mm., l'UniFg riceva la fattura in data anteriore a quella di emissione del certificato di pagamento, il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'ultimo certificato di verifica di conformità. L'UniFg, allo scopo di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento della fattura che non riporti il codice CIG, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 23 giugno 2014 n. 89. Sull'importo del corrispettivo spettante alla società è operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'UniFg a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto. Ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6 del Codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva, è trattenuto l'importo corrispondente alla inadempienza stessa. Il relativo pagamento è disposto direttamente a beneficio degli Enti previdenziali e assicurativi. Il pagamento della fattura è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato prima della stipula del contratto. L'eventuale sostituzione della persona rappresentante della società e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all'UniFg entro sette giorni dall'avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione. La società assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136. I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell'art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 e del d.m. 18.01.2008 n. 40 (regolamento di attuazione) come modificati dall'art. 1 commi 986 e 987, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).



ART. 13 - GARANZIA DEFINITIVA

L'affidatario del lotto deve costituire, prima e ai fini della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione della garanzia di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici e nella misura stabilita dall'art. 103, comma 1, dello stesso codice. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del codice dei contratti pubblici. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto 19 gennaio 2018, n. 31 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata del contratto. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento dell'appalto, l'incameramento, da parte dell'UniFg, della garanzia provvisoria presentata con l'offerta e l'aggiudicazione della gara al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia definitiva è prestata per l'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d'integrità. L'UniFg ha il diritto di escutere la garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, anche per l'incameramento delle penali, nonché per l'eventuale maggiore spesa sostenuta in caso di risoluzione del contratto, anche parziale, e di contestuale esecuzione in danno. L'amministrazione ha, altresì, il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. L'affidatario deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, per qualsiasi causa, entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'UniFg. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sulle eventuali somme ancora da corrispondere al fornitore.

ART. 14 – PENALI

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'UniFg né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti dal presente capitolato per la consegna dei prodotti, è applicata al fornitore una penale pari all'1 per mille dell'importo complessivo netto della fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. L'applicazione e l'ammontare delle penali sono comunicate dal RUP al fornitore all'atto di emissione del certificato di pagamento e di richiesta dell'emissione della relativa fattura. Il fornitore deve, comunque, emettere fattura per l'intero importo previsto dal contratto e il pagamento sarà effettuato al netto dell'importo della penale.

Gli importi dovuti a titolo di penale per le fattispecie di inadempimento degli obblighi contrattuali diverse da quelle sopra descritte, sono commisurati in ragione di € 50,00 (cinquanta/00 euro) per ogni ipotesi di mancata, incompleta o carente esecuzione delle prestazioni contrattualmente assunte e vengono applicati previa formale contestazione degli addebiti. A tal fine, il RUP fissa un termine non inferiore a 10 giorni dalla notifica delle contestazioni, entro il quale il fornitore dovrà far pervenire, per iscritto, le proprie controdeduzioni. Qualora, entro il predetto termine, il fornitore non invii le proprie controdeduzioni ovvero queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, si procederà all'applicazione delle penali con le modalità sopra descritte. Le penali non possono complessivamente superare il 10% dell'importo contrattuale; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui



al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e l'UniFg si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 codice civile, nonché la risoluzione del contratto. L'accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo alla stazione appaltante, il diritto all'applicazione della penale. Le penali sopra descritte sono cumulabili fra loro.

ART. 15 - RISOLUZIONE

L'UniFg può risolvere il contratto, anche in parte qua, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., mediante dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite Pec, nei seguenti casi:

- a) se il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del Contratto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti pubblici e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- b) se il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente appalto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c), del codice dei contratti pubblici e secondo le linee guida Anac;
- c) se il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- e) qualora il Fornitore fornisca prestazioni che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti e nel capitolato;
- f) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituto;
- g) nei casi di violazione degli obblighi, stabiliti nel presente atto, concernenti importi dovuti e fatturazione, trasparenza, riservatezza, danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, prescrizioni relative al subappalto, divieto di cessione del contratto, tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse del presente atto;
- h) violazione delle disposizioni dei CC.NN.LL. sul trattamento giuridico ed economico dei lavoratori impiegati nell'appalto;
- i) applicazione di penali oltre la misura massima del 10% dell'importo contrattuale;
- j) non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R. n. 445/2000;
- k) irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che impediscano all'impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- l) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità;
- m) cessione del contratto di appalto non consentita;
- n) subappalto non autorizzato.

La Stazione appaltante risolve senz'altro il contratto, integralmente o in parte qua, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., mediante dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite Pec, nei seguenti casi:

1. qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura



- competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici;
2. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge per l'affidamento del contratto o per la sua esecuzione.

Costituisce, altresì, clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. l'essere stata disposta una misura cautelare o l'essere stato disposto il rinvio a giudizio nei confronti del Fornitore o dei componenti la sua compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo articolo, si applica l'art. 108 del codice dei contratti pubblici e la normativa del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

ART. 16 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, l'Istituto ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte qua, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

1. giusta causa;
2. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, tali da minare la fiducia dell'Amministrazione nella serietà e professionalità dell'appaltatore e da rendere evidente l'inidoneità dello stesso ad espletare i servizi con continuità, completezza e puntualità.

Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del codice dei contratti pubblici;
- b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

L'amministrazione aggiudicatrice ha, inoltre, diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di alcuna motivazione, di recedere dal presente contratto, integralmente o in parte qua, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo Pec o con lettera raccomandata A/R, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni contrattuali non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.



ART. 17 – SUBAPPALTO

E' vietata la cessione di tutto o di parte del contratto, sotto qualsiasi forma, pena la risoluzione del contratto stesso e la perdita del deposito cauzionale definitivo, salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo sempre l'esperienza di ogni altra azione che l'UniFg ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dall'UniFg e comunicati senza bisogno di messa in mora né di pronuncia giudiziaria. E' fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare anche parzialmente ad altra ditta la fornitura oggetto di appalto, stante l'oggetto del contratto, pena la risoluzione del contratto.

ART. 18 - ONERI FISCALI

Sono a carico dell'aggiudicatario del lotto tutte le spese inerenti al contratto - ivi comprese le spese di copia, stampa e bollo - e quelle di registrazione in caso d'uso, dovute secondo le norme vigenti.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie di cui alla presente gara di appalto è competente esclusivamente il Foro di Foggia. E' esclusa la competenza arbitrale.

L'appaltatore è tenuto ad eleggere domicilio e a darne comunicazione scritta alla Stazione appaltante. Tutte le eventuali intimazioni e notificazioni, eseguite a termini di legge, sono effettuate presso il domicilio eletto e sono ritenute valide per ogni conseguente effetto.

ART. 20 - RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente capitolato, trovano applicazione le norme del codice dei contratti pubblici, del codice civile e della legislazione speciale delle materie e dei settori concernenti o interferenti con le prestazioni oggetto di appalto